

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/266 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2015

relativa al riconoscimento dell'Isola di Man come indenne da varroasi e che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE

[notificata con il numero C(2015) 715]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, agli atti specifici dell'Unione di cui all'allegato F di detta direttiva.
- (2) La varroasi nelle api figura nell'elenco dell'allegato B della direttiva 92/65/CEE. Tale malattia è causata da acari ectoparassiti del genere *Varroa* ed è stata segnalata in tutto il mondo.
- (3) L'articolo 15 della direttiva 92/65/CEE stabilisce che uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all'allegato B sottopone alla Commissione le opportune giustificazioni, in base alle quali viene adottata una decisione.
- (4) La varroasi si diffonde attraverso la movimentazione delle covate di api e il contatto diretto fra api adulte infestate, che è possibile soltanto nell'ambito del raggio di volo delle api. Possono quindi essere riconosciuti come indenni dalla malattia solo i territori in cui la movimentazione degli alveari e delle covate di api può essere controllata e che sono sufficientemente isolati dal punto di vista geografico, in modo da impedire la migrazione di api dall'esterno. Le autorità competenti devono inoltre dimostrare, mediante i risultati di un'estesa sorveglianza, che la regione è effettivamente indenne da varroasi e che l'introduzione di api vive e di covate è sottoposta a un controllo rigoroso per mantenere tale qualifica.
- (5) Con l'adozione della decisione di esecuzione 2013/503/UE ⁽²⁾ della Commissione, le isole Åland in Finlandia sono state riconosciute come territorio indenne da varroasi.
- (6) Il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di riconoscere il territorio dell'Isola di Man come indenne da varroasi.
- (7) Sebbene l'Isola di Man, in quanto dipendenza della Corona britannica dotata di autonomia interna, non faccia parte dell'Unione, essa ha una relazione speciale limitata con l'Unione. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce che per l'applicazione della regolamentazione concernente, tra l'altro, la legislazione zootecnica, il Regno Unito e l'isola di Man sono considerati come un solo Stato membro.
- (8) La varroasi è una malattia soggetta a denuncia obbligatoria sull'Isola di Man e non è consentito trasportare api, in qualsiasi fase del ciclo di vita, alveari già utilizzati, alveari di paglia o qualsiasi contenitore utilizzato come struttura abitativa per le api, dalla terraferma del Regno Unito verso l'Isola di Man. Inoltre, dato che l'isola è situata nel Mare d'Irlanda a una distanza molto superiore al raggio di volo delle api, essa è, dal punto di vista geografico, sufficientemente separata da zone potenzialmente infette da varroasi.

⁽¹⁾ GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione, dell'11 ottobre 2013, relativa al riconoscimento di parti dell'Unione come indenni dalla varroasi nelle api e che stabilisce le garanzie complementari richieste per gli scambi all'interno dell'Unione e per le importazioni a tutela della loro indennità da tale malattia (GUL 273 del 15.10.2013, pag. 38).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GUL 68 del 15.3.1973, pag. 1).

- (9) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 92/65/CEE, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una documentazione che precisa le misure di sorveglianza applicate per alcuni anni alla popolazione delle api sull'Isola di Man e i provvedimenti presi per verificare l'assenza della varroasi in tale popolazione.
- (10) A seguito della valutazione della documentazione presentata dal Regno Unito, l'Isola di Man può essere considerata un territorio del Regno Unito indenne da varroasi.
- (11) Dovrebbero quindi essere definite le garanzie complementari richieste per gli scambi, tenendo conto delle misure già previste dalla legislazione dell'Isola di Man.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Stati membri o loro territori riconosciuti come indenni da varroasi

1	2	3	4	5
Codice ISO	Stato membro	Territorio riconosciuto come indenne da varroasi	Codice TRACES Unità veterinaria locale	Merci la cui introduzione è vietata nel territorio indicato nella terza colonna
FI	Finlandia	Isole Åland	FI00300 AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO	Covata opercolata e api mellifere adulte vive sfarfallate
UK	Regno Unito	Isola di Man	GB06301 ISOLA DI MAN	Api in qualsiasi fase del ciclo di vita, alveari già utilizzati, alveari di paglia o qualsiasi contenitore utilizzato come struttura abitativa per le api»